

# *Rassegna di Lavoro e Previdenza del 22 gennaio 2020*

*a cura di Massimo Pipino*

*www.commercialistatelematico.com*

## **Indice**

<i>1) Interventi in agricoltura, sostegno al reddito per il settore pesca, sgravio per le imprese armatoriali</i>	<i>3</i>
<i>2) Credito d'imposta per le edicole: domande entro il 31 gennaio 2020</i>	<i>5</i>
<i>3) CCNL Attività Minerarie: adesione al Fondo Fasie</i>	<i>6</i>
<i>4) Fiori freschi recisi - Assistenza sanitaria</i>	<i>8</i>
<i>5) INPS – Messaggio n. 4835 del 27 novembre 2019: aspettativa o distacco sindacale – Esame degli adempimenti a carico del datore di lavoro</i>	<i>9</i>
<i>6) INPS – Circolare n. 160 del 27 dicembre u.s.: conguaglio relativo ai contributi di fine anno</i>	<i>14</i>
<i>7) Assegni familiari 2020 e quote di maggiorazione pensione: nuovi limiti INPS</i>	<i>20</i>
<i>8) Ministero del Lavoro: Terzo settore – aree di intervento e attività finanziabili</i>	<i>22</i>
<i>9) Versamento contributi omesso o tardivo per il 2020: le istruzioni dell'INPS per il relativo calcolo</i>	<i>23</i>
<i>10) Bancari: aumenti e benefici nel nuovo CCNL</i>	<i>25</i>

---

11) Dal 1° gennaio una nuova agevolazione per i forfettari _____	26
12) Lavoratori in trasferta e trasfertisti, chiarimenti dall'INPS _____	27
13) INPS – Messaggio 4658: NASPI e DIS-COLL non possono coesistere _____	29
14) ANPAL – Delibera n. 54 del 2019: riduzione Naspi o Dis-Coll – Ecco le regole per presentare il ricorso _____	31
15) Manovra 2020: sommario esame delle principali novità in materia di assunzioni agevolate _	34
16) SAN.ARTI.: prestazioni in autogestione _____	36
17) ANPAL: Assegno di ricollocazione per RdC – avviso ai soggetti erogatori _____	39
18) Assicurazione infortuni domestici: servizi telematici INAIL obbligatori a partire dal 1° gennaio 2020 _____	40
19) INPS Circolare n. 4 del 13 gennaio 2019: indennizzo per cessazione attività commerciale nel 2017 e 2018 _____	42
20) INPS – Messaggio n. 96 del 13 gennaio 2020: dichiarazione ISEE precompilata – istruzioni __	43
21) UniSalute: nuovo piano sanitario dal 2020 _____	44
22) Fondo FASIE: è stato pubblicato il nuovo Regolamento _____	50
23) Fondo mètaSalute: definita la nuova modalità d'iscrizione dei familiari _____	51
24) INAIL: autoliquidazione 2019/2020 – Istruzioni operative _____	53
25) INPS: eventi sismici 2016/2017 – Modalità di versamento dei contributi sospesi _____	54
26) EBM SALUTE: copertura sanitaria per i familiari non fiscalmente a carico _____	55
27) Commercio Anpit - Cisl: rinnovato il CCNL _____	56
28) INPS: Quota 100 – istruzioni per la dichiarazione reddituale _____	63
29) Suprema Corte di Cassazione – Ordinanza 7 gennaio 2020, n. 115: pagamenti tramite assegni, la prova dell'imputazione alla retribuzione compete al datore di lavoro _____	64
30) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 32/2020: la natura previdenziale dell'obbligazione assunta dal Fondo di garanzia rende inapplicabile la disciplina delle obbligazioni in solido e dunque il termine di prescrizione di un anno del diritto alla prestazione non resta interrotto nei confronti del Fondo durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro _____	66

## 1) Interventi in agricoltura, sostegno al reddito per il settore pesca, sgravio per le imprese armatoriali

La Manovra di Bilancio 2020, fra le altre disposizioni, prevede una serie di interventi in favore degli imprenditori agricoli, misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, una riduzione dello sgravio contributivo totale previsto per le imprese armatoriali.

Il comma 503 della Legge n. 160/2019 reca una serie di disposizioni in favore degli imprenditori agricoli. Il Legislatore riconosce ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel corso del 2020, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento totale dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Le disposizioni in questione si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

Il comma 515 riconosce, per il 2020, ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima (compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca), l'indennità giornaliera onnicomprensiva, pari a 30 euro, dovuta nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso del 2020, nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il 2021. Viene poi demandata ad apposito decreto interministeriale la disciplina delle modalità relative al pagamento della predetta indennità. L'articolo 1, comma 673 della Legge n. 145/2018, per l'anno 2019, aveva riconosciuto per i medesimi soggetti, una identica misura, con gli stessi presupposti e limiti.

Il comma 516 incrementa però di 2,5 milioni di euro per il 2021 le risorse – di cui all'articolo 1, comma 346, della Legge n. 232/2016 - destinate alla corresponsione dell'indennità giornaliera onnicomprensiva riconosciuta ai suddetti lavoratori nei periodi di arresto temporaneo non obbligatorio avvenuti nel corso del 2020. Anche in questo caso, viene demandata ad apposito decreto interministeriale la disciplina delle modalità relative al pagamento della predetta indennità.

Il comma 517 proroga al 31 dicembre 2020 il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019 di cui all'articolo 2, comma 5-decies del Decreto-Legge n. 225 del 2010, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 dicembre 2016, al fine di assicurare la tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e di garantire la competitività del settore ittico. Infine, il comma 607 prevede una riduzione dello sgravio contributivo totale previsto per le imprese armatoriali e per il loro personale dipendente imbarcato (di cui all'articolo 6 del Decreto Legge n. 457/1997), stabilendo che, a decorrere dal 2020, venga corrisposto nel limite del 44,32%. Si ricorda che un'analogia disposizione è contenuta nell'articolo 1, comma 693, della Legge 205/2017 che, ultima di una serie di interventi in materia, ha disposto la riduzione del richiamato sgravio, dal 2018, nella misura del 45,07%.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## 2) Credito d'imposta per le edicole: domande entro il 31 gennaio 2020

Il 31 gennaio 2020 scade il termine per la presentazione della domanda di ammissione ai contributi per l'anno 2019 in favore delle imprese editrici di quotidiani, anche diffusi all'estero, e di periodici (Presidenza del consiglio dei ministri - comunicato 2 gennaio 2020).

La domanda e i documenti richiesti per la richiesta del credito d'imposta devono essere presentati utilizzando la procedura on line accessibile sulla piattaforma per la gestione dei contributi implementata dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini della presentazione della domanda, devono essere richieste le credenziali di accesso, inviando il relativo modulo di richiesta debitamente compilato alla seguente PEC: [die.contributidiretti@pec.governo.it](mailto:die.contributidiretti@pec.governo.it).

Le imprese che hanno presentato domanda di contributo già per l'anno scorso, possono utilizzare per l'accesso alla piattaforma le credenziali di cui sono già in possesso. A seguito della richiesta, l'Ufficio provvede ad inviare le credenziali riservate (username e password) e le istruzioni che consentono l'accesso alla piattaforma per la compilazione e l'invio della domanda.

Le imprese editrici di quotidiani editi e diffusi all'estero, entro il medesimo termine del 31 gennaio 2020, devono invece presentano la domanda generata dalla piattaforma informatica e corredata della documentazione prevista, all'ufficio consolare italiano di prima categoria territorialmente competente che, verificatane la completezza, procede alla trasmissione, entro il 28 febbraio 2020, al Dipartimento al seguente indirizzo PEC: [archivio.die@mailbox.governo.it](mailto:archivio.die@mailbox.governo.it). Per il supporto tecnico è in ogni caso attiva la casella di posta elettronica [helpdesk.piattaformacontributi@governo.it](mailto:helpdesk.piattaformacontributi@governo.it) ed è scaricabile la versione aggiornata del manuale utente con le istruzioni per l'utilizzo della piattaforma.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

### 3) CCNL Attività Minerarie: adesione al Fondo Fasie

A partire dal 1° gennaio 2020 tutti i dipendenti delle aziende in cui viene applicato il CCNL attività minerarie, potranno aderire al Fondo di Sanità Integrativa FASIE. Ai dipendenti delle aziende in cui viene applicato il CCNL attività minerarie varranno le opzioni garantite dal piano sanitario e dal regolamento del Fondo. In particolare i lavoratori potranno iscriversi alle opzioni STD, EXTRA e PLUS. Queste le condizioni di adesione ed il riepilogo di massima delle prestazioni di cui potranno avvalersi i lavoratori impiegati nelle aziende del settore.

Contributi Mensili	Standard	Extra	Plus
Quota azienda	17,00 €	17,00 €	17,00 €
Quota dipendente	7,00 €	19,92 €	54,08 €
Nucleo familiare (GI)	incluso	incluso	incluso
Coniuge e figlio < 26 anni	15,50 €	15,50 €	-
Altro familiare convivente	31,00 €	31,00 €	non iscrivibile

Prestazioni sanitarie	Standard	Extra	Plus
Tipo Massimale	per assistito (include GI nucleo)	per assistito (include GI nucleo)	per nucleo
Grandi interventi GI	155.000 €	155.000 €	155.000 €
Ricoveri	77.500 €	77.500 €	77.500 €
Polispecialistica	800 €	800 €	800 €
Lenti a contatto e occhiali da vista	50 €	50 €	50 €

Cure Odontoiatriche	-	515 € (solo titolare)	515 € (tutto il nucleo)
		45 € per prestazione	45 € per prestazione
Ablazione tartaro	-	(max 2 volte l'anno) (solo titolare)	(max 2 volte l'anno) (tutto il nucleo)
Invalità permanente da malattia	da 10.000€ a 115.000 € (in base a età)	da 10.000€ a 115.000 € (in base a età)	da 10.000€ a 115.000 € (in base a età)
Test Oncofocus	500 €	500 €	500 €
Assistenza alla Non Autosufficienza	1.000 € l'anno per massimo 2 anni (solo titolare)	1.000 € l'anno per massimo 2 anni (solo titolare)	1.000 € l'anno per massimo 2 anni (solo titolare)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

#### 4) Fiori freschi recisi - Assistenza sanitaria

Come previsto nel CCNL Fiori Freschi Recisi, a partire dal 1° gennaio 2020 per le aziende del settore, parte la contribuzione al Fondo di assistenza sanitaria integrativa. Con decorrenza dal 1° gennaio 2020 al fine di assicurare a tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, l'assistenza sanitaria integrativa, è fatto obbligo alle aziende, che applicano il CCNL *"Fiori freschi recisi"*, di garantire la copertura assicurativa del Fondo di Assistenza sanitaria integrativa denominato EST, che viene individuata dalle parti come cassa di assistenza sanitaria integrativa del settore.

Pertanto a far data 1° gennaio 2020 il contributo a carico del datore di lavoro per il lavoratore a tempo indeterminato sarà pari a euro 10,00 mensili oltre l'una tantum prevista dal regolamento del Fondo. Per i tempi determinati e i lavoratori stagionali le parti, vista la difficile quantificazione della durata dei periodi lavorati stabiliscono di approfondire la tematica al fine di ricomprenderli con modalità da concordare, nel prossimo rinnovo contrattuale. L'azienda che ometta il versamento della suddetta quota è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16.00 lordi da corrispondere per 14 mensilità.

Fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)



## **5) INPS – Messaggio n. 4835 del 27 novembre 2019: aspettativa o distacco sindacale – Esame degli adempimenti a carico del datore di lavoro**

Con il messaggio n. 4835 del 27 novembre 2019, *L'INPS ha provveduto a specificare quali siano gli adempimenti a cui è tenuto il datore di lavoro nel caso in cui si verifica una sospensione del rapporto di lavoro*. Il lavoratore in questo caso fruisce di un'aspettativa o distacco derivante da cariche pubbliche elettive o sindacale. Per distacco sindacale (o aspettativa sindacale retribuita) si intende una parziale o totale riduzione dell'orario di lavoro. Il dipendente o il dirigente che ha infatti un mandato all'interno del sindacato, può beneficiare di una riduzione dell'orario di lavoro per espletare il proprio mandato all'interno di un'organizzazione sindacale.

Il presente messaggio fa riferimento alle istruzioni fornite il 31 ottobre 2019 (Messaggio INPS n. 3971) al fine di assicurare le necessarie tutele ai lavoratori interessati.

### ***Denuncia con flusso Uniemens***

L'INPS chiarisce che gli adempimenti previsti sono a carico dei soli datori di lavoro che denunciano con flusso Uniemens, il sistema di inoltro delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti. Sono esclusi dai predetti adempimenti i datori di lavoro tenuti all'invio dei flussi UniEmens-ListaPosPA. L'attestazione si riferisce alla condizione di aspettativa o distacco derivante da carica elettiva o sindacale. Inoltre, per i lavoratori in distacco sindacale assicurati al Fondo Ferrovie dello Stato o al Fondo di Quiescenza Poste, restano in vigore le vigenti modalità di attestazione dello stato di distacco sindacale.

### ***Il Modello AP 123 sostituito dal flusso Uniemens***

L'INPS vuole semplificare e rendere più tempestivo il processo delle domande di accredito figurativo per politici e sindacalisti in aspettativa. A tale scopo i dati dichiarati nel flusso sostituiranno, in futuro, le attestazioni cartacee (modello AP 123) attualmente prodotte dal datore all'ente previdenziale. Valutata l'opportunità di procedere ad un primo periodo di sperimentazione, per i dati riferiti all'anno 2020 sarà possibile acquisire in alternativa il modello AP 123. Tale documento, debitamente compilato, che dovrà essere allegato alla domanda di accredito della contribuzione figurativa. La domanda sarà sottoposta come di consueto alla validazione dell'Ispettorato territoriale del lavoro.

### ***I casi di mancata denuncia con flusso Uniemens***

Ove il mancato invio dei flussi derivi da eventi indipendenti dalla volontà del datore di lavoro (per es. sospensione per calamità naturali, procedure concorsuali in atto, ecc.) i datori di lavoro dovranno continuare ad attestare i dati con i canali tradizionali. Qualora il datore di lavoro ometta le informazioni nei relativi flussi UniEmens, la contribuzione figurativa e la contribuzione aggiuntiva eventualmente versata preservano le condizioni di validità purché risulti la sussistenza delle condizioni normative ed amministrative riportate nelle disposizioni dell'Istituto e, da ultimo, nella circolare n. 129/2019.

### ***Consultazione Info Previdenziali per lavoratori***

I lavoratori a breve potranno controllare tempo per tempo le dichiarazioni contributive rese dall'azienda. Nel corso del 2020 infatti sarà realizzato un apposito sviluppo della procedura "Consultazione Info Previdenziali (cd. CIP) per dipendenti privati". Il servizio consentirà ai lavoratori i n aspettativa politica o sindacale di visualizzare le informazioni presenti in estratto conto, compresa la retribuzione teorica denunciata mensilmente dal datore di lavoro, i periodi di competenza della stessa e la condizione di aspettativa o distacco.

### ***Incentivi assunzioni Under 35 – Sgravi contributivi anche per il 2020***

La nuova legge di bilancio conferma gli sgravi contributivi per le assunzioni degli Under 35

### ***Incentivi assunzioni Under 35***

La nuova legge di bilancio offre notizie incoraggianti per i datori di lavoro in cerca di personale. Anche nel biennio 2019\2020 sarà possibile beneficiare della riduzione contributiva per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di soggetti fino a 35 anni non ancora compiuti.

### ***Incentivi assunzioni Under 35: lo stop al limite dei 30 anni***

La Legge n. 205/2017 aveva previsto un abbattimento strutturale del 50% degli oneri contributivi datoriali entro il tetto massimo dei 3 mila euro annui. La legge favorisce infatti le assunzioni a tempo indeterminato di giovani che non hanno ancora compiuto il 30° anno di età. Per l'anno 2018 il limite è stato esteso anche a giovani che non avessero ancora compiuto il 35° anno di età.

### ***Il decreto dignità e la nuova legge di bilancio***

In seguito, in sede di conversione del cosiddetto “Decreto Dignità” (Decreto Legge n. 87/2018), si prevede un incentivo analogo anche per il biennio 2019/2020. Grazie alle modifiche apportate dalla nuova legge di bilancio 2020, si garantisce una maggiore ampiezza dello sgravio per le assunzioni degli Under 35 effettuate nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

### ***Il tetto massimo di 8000 euro per chi assume nel Sud Italia***

I datori di lavoro che assumono nelle regioni del Sud Italia potranno azzerare il carico contributivo datoriali entro il limite massimo di 8.060 euro su base annua. Nelle rimanenti aree del territorio nazionale l’incentivo è fissato al 50% della contribuzione a carico dell’azienda, nei limiti dei 3.000 euro annuo.

### ***Quale è la durata massima degli incentivi***

la riduzione contributiva ha una durata massima di 36 mesi e premia le assunzioni a tempo indeterminato con contratto a tutele crescenti. Per beneficiare di tali incentivi, il lavoratore non deve aver avuto in passato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

### ***Il caso dei rapporti di apprendistato***

I rapporti di apprendistato instaurati in precedenza che non siano proseguiti con l’assunzione a tempo indeterminato non beneficiano di tali incentivi. Come riportato dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, se il rapporto di apprendistato dovesse cessare, il lavoratore può essere assunto da un altro datore anche oltre il limite di età previsto per i tutti i mesi mancanti al compimento dei 36 mesi. Si ricorda che i datori di lavoro possono beneficiare di incentivi anche se assumono soggetti over 29 (senza limiti di età) titolari di trattamenti di disoccupazione come NASPI e DIS-COLL. Gli incentivi sono applicabili anche per le trasformazioni a tempo indeterminato dei contratti a termine. In tal caso, il requisito anagrafico Under 35 deve essere posseduto al momento della conversione del rapporto.

### ***Trasfertismo: l'INPS si adegua (meglio tardi che mai)***

L'adeguamento da parte dell'INPS sulle questioni relative alla distinzione tra trasferta e trasfertismo susseguenti alla Legge n. 225 Era il dicembre 2016 quando il Legislatore, per dirimere alcune questioni, particolarmente rilevanti, relative alla distinzione tra trasferta e trasfertismo, con ovvie ricadute fiscali e contributive, susseguenti ad un indirizzo della Cassazione di quegli anni abbastanza uniforme, emanò con il Decreto Legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 225, una norma di interpretazione autentica relativa al comma 6 dell'articolo 51 del TUIR che faceva proprio un indirizzo amministrativo seguito, a suo tempo, sia dall'INPS che dalla Amministrazione finanziaria. La questione presenza una propria specifica rilevanza in quanto un dipendente può svolgere la propria attività in un luogo diverso dalla sede di lavoro e ciò comporta una duplice configurazione che discende dalle modalità e dal luogo di svolgimento della prestazione e dagli impegni contrattuali che le parti hanno assunto già con la sottoscrizione della lettera di assunzione: trasferta "*occasionale*" o trasferta "*strutturale o per contratto*" che è quella prevista per il c.d. trasferimento.

Il comma 5 dell'articolo 51 che si applica alla trasferta prevede una esenzione entro determinati limiti giornalieri (diversi anche in relazione al fatto che la trasferta si svolga in Italia o all'estero) allorquando si varcano i confini del territorio comunale. Lo stesso comma stabilisce una imponibilità totale sia della indennità che dei rimborsi per le trasferte nel comune, ad eccezione dei rimborsi per le spese di trasporto documentate. Per i "*trasfertisti*", invece, alla luce della previsione del comma 6 dell'articolo 51 l'imponibilità viene fissata al 50% a prescindere dall'ammontare dell'indennità. Sulla base delle indicazioni contenute nella norma di interpretazione autentica si è in presenza di un lavoratore trasfertista se sussistono, contemporaneamente, tre condizioni:

- Mancata indicazione della lettera o nel contratto di assunzione della sede di lavoro;
- Svolgimento di una prestazione lavorativa che richiede una continua mobilità del lavoratore;
- Corresponsione al dipendente, strettamente correlata al fatto che la prestazione si svolge in luoghi sempre diversi o variabili, di una indennità retributiva in maniera fissa, senza distinguere se lo stesso si sia recato effettivamente in trasferta e dove la stessa si sia svolta.

L'assenza di almeno uno dei tre elementi sopra indicati comporta, come conseguenza, che i compensi erogati a tale titolo vengano considerati come trasferta e, quindi, assoggettati alle regole fiscali e contributive previste dal comma 5.

La questione non fu, comunque, da subito, pacifica in quanto, partendo dall'inserimento dell'avverbio-congiunzione "*anche*", fu sollecitato da diverse Sezioni della Suprema Corte,

un pronunciamento delle Sezioni Unite, relativa alla circostanza se tale norma di interpretazione autentica si applicasse anche a situazioni del passato, i cui giudizi erano ancora in corso o che, seppur definiti, non erano stati ancora *“onorati”* dai debitori. La decisione fu presa nel corso dell’anno 2017 con la sentenza n. 27093 emanata dalla Suprema Corte di Cassazione il 15 novembre. Con tale sentenza i giudici di Piazza Cavour hanno stabilito, accogliendo il ricorso di un datore di lavoro avverso una cartella esattoriale, che i contributi dovuti sulla indennità di trasferta (l’accertamento risaliva al 2007), dovessero essere assoggettati al regime previsto dall’articolo 51, comma 6, del DPR n. 917/1986 e, di conseguenza, commisurati al 50% del valore della indennità stessa, benché detta indennità non venisse corrisposta se i dipendenti prestavano la propria attività presso la sede dell’impresa o presso cantieri situati nel raggio di 20 Km dal Comune ove insisteva la sede dell’impresa.

Dopo un lungo e pregevole *“excursus”* sulle norme che hanno caratterizzato, a partire dal 1986, la materia sia sotto l’aspetto fiscale che contributivo, sulle sentenze di merito e delle Sezioni della Cassazione, nonché sugli orientamenti amministrativi espressi nelle circolari dell’Amministrazione finanziaria, dell’INPS e del Ministero del Lavoro, le Sezioni Unite affermano che nella disposizione *“de quo”* ricorrono tutti gli elementi in base ai quali la Corte Costituzionale ha ritenuto legittime le norme retroattive e che l’intervento legislativo si caratterizza come conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento relativo alla certezza delle situazioni giuridiche.

Nel quadro della decisione appena citata, le Sezioni Unite hanno avuto modo di precisare il significato della espressione *“anche se corrisposta con carattere di continuità”*: essa va intesa nel senso che la eventuale continuità non ne pregiudica la natura e la modifica dell’assoggettabilità al regime fiscale e contributivo. Alla luce di tali considerazioni giuridiche la Direzione Centrale delle Entrate dell’INPS, richiamando le indicazioni amministrative già fornite, in passato, con il messaggio n. 27271/2008, invita le proprie articolazioni periferiche a seguire, pedissequamente, il dettato normativo (in presenza contestuale dei tre requisiti ci si troverà di fronte ad un *“trasfertismo”*, mentre in carenza di almeno uno dei tre presupposti, si dovrà applicare la disciplina della trasferta) ed a definire il contenzioso tuttora pendente (ad oltre tre anni dalla entrata in vigore della norma di interpretazione autentica) sia in sede amministrativa che giudiziaria, sulla base dei principi contenuti nella circolare n. 158, dando comunicazione dell’esito dell’istruttoria in sede di autotutela e delle conseguenti determinazioni degli Uffici legali.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## 6) INPS – Circolare n. 160 del 27 dicembre u.s.: conguaglio relativo ai contributi di fine anno

Conguaglio contributi, la circolare INPS numero 160 del 27 dicembre fornisce le indicazioni per il 2019. Ecco come regolarsi sul termine, gli elementi variabili della retribuzione, la compilazione del flusso Uniemens i fringe benefits e molto altro. Sono molti gli aspetti presi in considerazione dal documento di prassi per il conguaglio di fine anno 2019 dei contributi previdenziali ed assistenziali INPS. Tra i punti affrontati vi sono i seguenti:

- il termine per l'effettuazione del conguaglio;
- gli elementi variabili della retribuzione;
- le indicazioni per la compilazione del flusso Uniemens;
- il contributo aggiuntivo IVS dell'1% e le modalità operative;
- la monetizzazione delle ferie e l'imposizione contributiva
- i fringe benefits tra i quali le auto aziendali concesse ad uso promiscuo;
- gli adempimenti a carico del datore di lavoro e le operazioni societarie.

Vediamo ora nel dettaglio le istruzioni contenute nella circolare INPS n. 160.

### ***Conguaglio contributi fine anno 2019: termine e istruzioni nella circolare INPS n. 160***

La circolare INPS n. 160 del 27 dicembre 2019 provvede a fornire le necessarie indicazioni per procedere con il conguaglio dei contributi di fine anno 2019. Nello specifico, il termine per effettuare il versamento del conguaglio 2019 è quello fissato per il pagamento della denuncia dei mesi di dicembre e di gennaio. Le relative scadenze sono fissate rispettivamente al 16 di ogni mese: gennaio e febbraio. I datori di lavoro dovranno adempiere entro i termini previsti. I conguagli che si riferiscono al TFR al Fondo di Tesoreria e alle misure possono essere inseriti nella denuncia di febbraio 2020 con scadenza fissata al 16 marzo.

### ***Conguaglio contributi INPS 2019: gli elementi variabili della retribuzione***

Nel documento di prassi dell'ente previdenziale sono presenti indicazioni riguardo gli elementi variabili della retribuzione. Come viene previsto con il Decreto ministeriale del 7 ottobre del 1993:

*“qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall’intervento di tali fattori, fatta salva, nell’ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell’anno stesso e quella soggetta a contribuzione”*

Gli elementi presi in considerazione sono i seguenti:

- compensi per lavoro straordinario;
- indennità di trasferta o missione;
- indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;
- indennità riposi per allattamento;
- giornate retribuite per donatori sangue;
- riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
- permessi non retribuiti;
- astensioni dal lavoro;
- indennità per ferie non godute;
- congedi matrimoniali;
- integrazioni salariali (non a zero ore).

Tra questi c’è anche il caso in cui l’assunzione avvenga successivamente all’elaborazione della busta paga. Il documento specifica inoltre che gli eventi o elementi relativi al mese di dicembre 2019, i cui adempimenti contributivi vengono assolti a gennaio 2020, devono essere evidenziati nel flusso Uniemens al campo *“VarRetributive”* di *“DenunciaIndividuale”*.

### ***Conguaglio contributi di fine anno 2019: massimale, contributo aggiuntivo IVS dell’1% e modalità operative***

L’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile delle pensioni obbligatorie. Per l’anno 2019 la cifra, valutata secondo l’indice dei prezzi al consumo ISTAT, è di 102.543,00 euro. Nello specifico il documento evidenzia che bisogna seguire le seguenti prescrizioni:

- a) il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l’anno risulti retribuito solo in parte;

- b) per rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite si cumulano. Il dipendente deve esibire ai datori di lavoro successivi al primo la Certificazione Unica rilasciata dal precedente datore di lavoro o una dichiarazione sostitutiva;
- c) in caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano. Ogni datore di lavoro deve sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta;
- d) se nello stesso anno ci sono rapporti di lavoro subordinato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che comportano l'iscrizione alla Gestione separata di cui alla Legge n. 335/1995, ai fini dell'applicazione del massimale, le retribuzioni del lavoro subordinato non si cumulano.

Nel mese di superamento del massimale, l'*Imponibile* di *Denuncia Individuale/Dati Retributivi* deve assumere il valore del limite del massimale stesso. La parte che supera deve essere indicata nel campo *EccedenzaMassimale* di *DatiParticolari* con la relativa contribuzione minore. Nei mesi successivi l'imponibile sarà zero ma si continueranno a compilare i valori dell'elemento *EccedenzaMassimale*. Per quanto riguarda i regimi pensionistici con aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, l'articolo 3-ter della Legge n. 438/1992 ha istituito un contributo dell'1%, a carico del lavoratore, eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Per il 2019, il limite è 47.143,00 ovvero 3.929,00 rapportato ai dodici mesi. A riguardo sono precisate le regole da seguire anche nei casi di più rapporti di lavoro successivi o simultanei. La contribuzione aggiuntiva di 1% prevista dalla Legge n. 438/1992 deve essere gestita compilando il campo *ContribuzioneAggiuntiva* nell'ambito dei *DatiRetributivi*, seguendo le modalità del documento tecnico Uniemens.

### ***Conguaglio contributi INPS 2019: monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva***

Il documento di prassi dà indicazioni sull'imposizione contributiva della monetizzazione delle ferie. Nel caso di ferie godute in un periodo successivo a quello dei contributi, il documento spiega che:

*“In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al “compenso ferie” non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell'imponibile dell'anno (ovvero del mese) al quale era stato imputato.”*



Anche in questo caso deve essere utilizzato il flusso UNIEMENS. Con una variabile retributiva, con la causale relativa alle FERIE, il datore di lavoro può modificare l'imponibile dell'anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione.

### ***Conguaglio contributi INPS: fringe benefit e auto aziendali***

Il valore dei fringe benefits non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente entro i limiti stabiliti dall'articolo 51, comma 3, del TUIR. Tale valore è di 258,23 euro per periodo di imposta. Se il valore di beni ceduti e servizi prestati supera tale soglia concorre per intero a formare il reddito. Le modalità di conguaglio che dovranno seguire i datori di lavoro sono le seguenti:

- portare in aumento la retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefits dagli stessi corrisposti qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 258,23 euro nel periodo d'imposta e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno;
- trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.

Tra i fringe benefits c'è quello delle auto aziendali concesse in uso promiscuo. La quantificazione forfetaria relativa alle auto aziendali per l'utilizzo privato del veicolo è dettagliata dall'articolo 51, comma 4, lett. a) del TUIR. In particolare, nel calcolo effettuato su una percorrenza annua di 15.000 km, di cui una parte ad uso privato, la percentuale prevista dalla norma è del 30% ( $15.000 \times 30\% = 4.500 \times \text{valore km tariffe ACI} = \text{misura del fringe benefit}$ )

### ***Conguaglio contributi 2019: prestiti ai dipendenti***

La circolare INPS numero 160 del 2019 ricorda anche quali siano le regole dei prestiti ai dipendenti. Il documento riporta che:

*“si deve assumere il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.”*

Il tasso vigente in operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema è lo 0,00%.

## ***Conguaglio contributi, le indicazioni della circolare INPS per il 2019: adempimenti a carico del datore di lavoro***

I datori di lavoro dovranno determinare la rivalutazione delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria e calcolare, secondo quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate, l’imposta sostitutiva del 17%. Tale importo deve essere recuperato in sede di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS. Le somme conguagliate in eccedenza saranno restituite con la compilazione dei campi “*Denuncia Individuale*” e “*Denuncia Aziendale*”, seguendo modalità descritte nel documento tecnico Uniemens. Sui trasfertisti INPS si adegua anche per il contenzioso in atto L’INPS con la circolare n. 158/2019 di ieri detta disposizioni alle proprie strutture in materia di trasfertismo, affermando che il contenzioso in atto verrà deciso in base alle disposizioni interpretative normative e alla posizione della magistratura. La vicenda inerente al trattamento fiscale e contributivo dei compensi corrisposti ai lavoratori in trasferta, ha generato in passato alcuni dubbi. Le regole per la tassazione e per il prelievo contributivo delle somme corrisposte ai trasfertisti, sono contenute nell’articolo 51, comma 6, del Tuir. Determinante, in tal senso, è l’individuazione del lavoratore trasfertista. Avrebbe dovuto soccorrere la formulazione del comma 6, secondo cui “*le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità...concrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare*”.

Nella pratica è accaduto che, nel corso di ispezioni, i verificatori dell’INPS tendessero a non condividere con l’azienda, la natura delle indennità erogate, talvolta esigendo il versamento di differenze contributive. La diversa posizione emergeva con particolare riferimento a quei lavoratori a cui le indennità non venivano corrisposte con carattere di continuità. Vista l’incertezza, il legislatore è intervenuto con l’articolo 7 quinquies del Dl 193/2016 fornendo un’interpretazione autentica della norma contenuta nel TUIR. È stato così sancito che si è in presenza di un trasfertista quando sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

- la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
- lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Secondo la disposizione interpretativa, la mancata contestuale presenza delle tre condizioni connota i compensi erogati come trasferta e si applicano le disposizioni previste dal comma 5, del medesimo articolo 51. La querelle sembrava avviarsi a soluzione ma si è posto il dubbio se tale norma autentica potesse retroagire. Sul punto è intervenuta la Cassazione a sezioni unite (sentenza 27093/2017) definendo la Legge del 2016 (per la parte che qui rileva) conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, stimandola come una norma retroattiva auto qualificata di interpretazione autentica.

Oltre a ciò la Suprema corte ha statuito che l'espressione *“anche se corrisposta con carattere di continuità”* deve essere intesa nel senso che l'eventuale continuità della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica l'assoggettabilità al regime contributivo e fiscale. Peraltro, si rileva che la recentissima sentenza 30319/2019 della Cassazione, va nella medesima direzione. Quindi, in conclusione: la presenza contemporanea delle tre caratteristiche sopra elencate, definisce il trasfertismo e si applica il comma 6 dell'articolo 51; diversamente (ricorrendo le altre condizioni) si ricade nel concetto di trasferta il cui trattamento fiscale e contributivo è declinato dal comma 5. L'INPS invita i propri uffici a recepire le indicazioni contenute nella circolare 158 anche per definire il contenzioso pendente in sede amministrativa e giudiziaria.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## 7) Assegni familiari 2020 e quote di maggiorazione pensione: nuovi limiti INPS

Assegni familiari 2020 e quote di maggiorazione di pensione: con la circolare numero 3 del 9 gennaio 2020, l'INPS ha stabilito i nuovi limiti di reddito di riferimento per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti e per i pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi. I nuovi valori da considerare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari si applicano solo ai soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, a cui spettano le seguenti prestazioni:

- 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
- 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
- 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati.

Sia per gli assegni familiari che per le quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno. Nel testo della circolare n. 3 del circolare numero 3 gennaio 2020 si può leggere 3 del 9 gennaio 2020 si legge: *“Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d’inflazione programmato per il 2019 è stata pari all’1,2%”.*

TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGGI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)

DAL 1° GENNAIO 2020

Da applicare alla generalità dei soggetti interessati, con esclusione di quelli indicati nelle successive tabelle 2, 3 e 4

Nucleo familiare	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione
	Euro	Euro
1 persona (*)	9.954,97	-
2 persone	16.519,14	19.783,44
3 persone	21.240,49	25.433,53
4 persone	25.366,44	30.377,79
5 persone	29.495,86	35.322,10
6 persone	33.428,23	40.032,31
7 o più persone	37.359,89	44.741,75

(\*) L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

Assegni familiari 2020 e quote di maggiorazione di pensione: tabelle INPS con i nuovi importi. Quattro allegati che riportano i diversi valori di riferimento da considerare in base alle diverse condizioni del nucleo familiare di appartenenza completano le informazioni contenuti nella circolare numero 3 del 9 gennaio 2020. La tabella 2 si applica ai soggetti a cui vengono corrisposti gli assegni famigliari per l'annualità 2020 o le quote di maggiorazione di pensione per i figli ed equiparati minori e che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile.

Allegato 2

TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI)

DAL 1° GENNAIO 2020

Nucleo familiare	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati (+ 10 per cento)	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione (+ 10 per cento)
	Euro	Euro
1 persona (*)	10.950,47	-
2 persone	18.171,05	21.761,78
3 persone	23.364,54	27.976,88
4 persone	27.903,08	33.415,57
5 persone	32.445,45	38.854,31
6 persone	36.771,05	44.035,54
7 o più persone	41.095,88	49.215,93

(\*) L'ipotesi riguarda il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

La tabella 3 si applica ai soggetti che appartengono a un nucleo familiare con persone dichiarate totalmente inabili.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## **8) Ministero del Lavoro: Terzo settore – aree di intervento e attività finanziabili**

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emanato il Decreto Ministeriale n. 166 del 12 novembre 2019 contenente, per l'anno 2019, l'individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all'articolo 72 del Codice del Terzo settore, nonché attraverso le altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 73 del Codice medesimo.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## 9) Versamento contributi omesso o tardivo per il 2020: le istruzioni dell'INPS per il relativo calcolo

Con la circolare numero 2 del 7 gennaio 2020, l'INPS illustra gli effetti sul calcolo delle somme aggiuntive dovute in seguito alla variazione stabilita dal Ministero dell'Economia e delle finanze con il decreto del 12 dicembre 2019.

Come sottolineano le istruzioni sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali diffuse dall'INPS, per le cifre dovute e non ancora versate è possibile mettersi in regola con un ravvedimento integrale e beneficiare di una riduzione delle sanzioni civili. La misura dello 0,05% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2020.

Mentre per le somme già pendenti, bisogna tenere conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo. Nel testo della circolare numero 2 del 7 gennaio 2020 si legge: *“Il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze”*.

Periodi di validità e saggi di interesse legale sono riassunti in tabella.

Periodo di validità	Saggio di interesse legale
fino al 15.12.1990	5%
16.12.1990 - 31.12.1996	10%
01.01.1997 - 31.12.1998	5%
01.01.1999 - 31.12.2000	2,5 %
01.01.2001 - 31.12.2001	3,5 %
01.01.2002 - 31.12.2003	3 %
01.01.2004 - 31.12.2007	2,5 %
01.01.2008 - 31.12.2009	3 %
01.01.2010 - 31.12.2010	1 %

Periodo di validità	Saggio di interesse legale
01.01.2011 - 31.12.2011	1,5 %
01.01.2012 - 31.12.2013	2,5 %
01.01.2014 - 31.12.2014	1 %
01.01.2015 - 31.12.2015	0,5 %
01.01.2016 - 31.12.2016	0,2 %
01.01.2017 - 31.12.2017	0,1 %
01.01.2018 - 31.12.2018	0,3%
01.01.2019 - 31.12.2019	0,8%
01.01.2020 -	0,05%

Interessi legali 2020, effetti non solo sulle somme dovute per il versamento contributi INPS omesso o tardivo. Gli effetti del nuovo saggio di interesse legale, fissato dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2019 e pari allo 0,05%, non si hanno soltanto sulle somme dovute per versamento dei contributi omesso o tardivo ma anche sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali. La nuova percentuale ha un impatto anche sulle cifre poste in pagamento dall'INPS a partire dal 1° gennaio 2020.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)



## 10) Bancari: aumenti e benefici nel nuovo CCNL

Siglata l'intesa sull'ipotesi di accordo per il nuovo CCNL che coinvolge 282mila bancari. Il nuovo contratto nazionale del credito prevede diverse novità valide fino al 31 dicembre 2022, prima tra tutti l'aumento di stipendio pari a 190 euro che sarà erogato in tre fasi diverse: 80 euro a gennaio 2020, 70 euro nel 2021 e 40 euro alla fine del 2022. Stando al CCNL siglato dalla FABI con le altre organizzazioni sindacali e l'ABI, inoltre, viene eliminato il salario d'ingresso mentre sarà favorita la conciliazione tra lavoro e vita privata, così come l'inclusione e le pari opportunità.

Si prevede anche la creazione della banca del tempo per le donazioni di ferie, ore e permessi fra colleghi, mentre si garantisce anche il diritto alla disconnessione per assicurare un maggiore rispetto alla vita privata dei lavoratori del comparto. Per i bancari, inoltre, il mancato raggiungimento di budget e obiettivi di vendita, non intaccherà le valutazioni delle loro prestazioni lavorative.

Una nuova una cabina di regia tra i sindacati e l'ABI, invece, servirà per analizzare e condividere l'impatto delle nuove tecnologie nel settore bancario e stimare l'eventuale nascita di nuove figure professionali.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## 11) Dal 1° gennaio una nuova agevolazione per i forfettari

Dal 1° gennaio 2020 una nuova agevolazione per i professionisti che usufruiscono del regime fiscale forfettario. Per chi ha compensi al di sotto dei 65mila euro, dal 2020 si è aggiunto al regime fiscale agevolato anche il nuovo bonus fiscale sull'acquisto di beni strumentali (Pc, arredo ufficio ad esempio).

L'agevolazione, prima preclusa ai (soli) professionisti in regime forfettario, è stata modificata dalla Legge di Bilancio 2020, trasformandosi da bonus sull'ammortamento a credito d'imposta, detraibile quindi anche dall'imposta forfettaria del 5-15 per cento.

Per chi ha la flat tax il guadagno è certo (perché finora nessuna agevolazione era applicabile), mentre per i professionisti in regime ordinario il calcolo della convenienza del nuovo sconto resta più complesso.

Il bonus potrà essere utilizzato per acquistare beni strumentali materiali e nuovi: pc, stampanti, arredi dello studio e tutti i beni strumentali con percentuale di ammortamento superiore al 6.5% (immobili ed altri). Esclusi dall'agevolazione i software (se non inscindibili dal pc, bene materiale) e beni di Industria 4.0, perché immateriali.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## 12) Lavoratori in trasferta e trasfertisti, chiarimenti dall'INPS

L'INPS ha emanato la circolare n. 158 datata 23/12/2019, avente ad oggetto “*Elementi identificativi del c.d. trasfertismo di cui all’articolo 51, comma 6, del D.P.R. n. 917/1986 per i lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi*”.

A seguito dell’interpretazione recata dall’articolo 7-quinquies del decreto-legge n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225/2016, in materia di determinazione del reddito dei lavoratori in trasferta e trasfertisti, con questa circolare Soddifazione è espressa da Assital: “*La circolare numero 158 del 23 dicembre 2019 dell’INPS ha fornito chiarimenti utili sulla corretta applicazione del regime fiscale e contributivo in materia di determinazione del reddito dei lavoratori in trasferta e trasfertisti*”, sottolinea l’associazione.

Sul riferimento normativo, ovvero i commi 5 e 6 dell’articolo 51 del TIUR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986), è sorto negli anni un contenzioso contraddistinto da una serie di interventi giurisprudenziali e legislativi. Nello specifico, l’articolo 7-quinquies del decreto-legge n. 193/2016, convertito nella legge n. 225/2016, ha individuato, da un lato, gli elementi necessari e concorrenti per l’esistenza del trasfertismo, dall’altro, qualora quest’ultimo non trovi applicazione, ha riconosciuto ai lavoratori subordinati il diritto a beneficiare del trattamento di trasferta.

Tale disposizione, fortemente voluta da Assital nel corso della conversione in legge nel 2016, sancisce che si è in presenza di un trasfertista, con il conseguente assoggettamento al 50% dei contributi delle indennità di trasferta, quando sussistono contestualmente le seguenti condizioni: la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Infine, con la sentenza 27093/2017, la Cassazione a sezioni unite ha confermato la retroattività del provvedimento in quanto conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, nonché l’espressione «*anche se corrisposta con carattere di continuità*» deve essere intesa nel senso che l’eventuale continuità della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica l’assoggettabilità al regime contributivo e fiscale”, conclude il comunicato di Assital.

*“Finalmente le nostre imprese – ha affermato Angelo Carlini Presidente Assital – possono tirare un sospiro di sollievo per una questione che da anni era segnata da incertezze e ambiguità. La circolare emanata dall’INPS può considerarsi come una risoluzione definitiva per il contenzioso pendente in sede amministrativa e giudiziaria. Assital ha lavorato duramente nel corso degli anni per il raggiungimento di tali traguardi legislativi e non possiamo non esprimere la nostra soddisfazione che anche l’INPS abbia riconosciuto la validità e l’ineccepibilità delle nostre istanze”.*

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## **13) INPS – Messaggio 4658: NASPI e DIS-COLL non possono coesistere**

L'INPS, con il Messaggio n. 4658 del 2019, ha stabilito che non è possibile percepire la NASPI e la DIS-COLL riferite allo stesso periodo di disoccupazione.

L'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, prevede, per il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità NASpI, la possibilità di richiedere la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, dell'importo complessivo della predetta indennità, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

### ***Cosa succede se nel frattempo inizia un nuovo lavoro subordinato***

Il successivo comma 4 del citato articolo 8 dispone che il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

### ***La restituzione della NASPI***

Le disposizioni normative sopra richiamate, di cui all'articolo 8 del D.lgs n. 22/2015, prevedono la restituzione della NASpI corrisposta in forma anticipata solo nel caso in cui il soggetto che ne abbia beneficiato si rioccupi con contratto di lavoro subordinato durante il periodo di spettanza teorico dell'indennità NASpI; non trova, invece, disciplina l'ipotesi della rioccupazione con rapporto di lavoro parasubordinato da parte del beneficiario dell'indennità NASpI in forma anticipata nel periodo teorico di spettanza della stessa.

### ***NASPI e DIS-COLL***

In detta ultima fattispecie può verificarsi che il rapporto di collaborazione cessi durante il periodo teorico di spettanza della prestazione NASpI, già percepita dal soggetto in forma anticipata in unica soluzione, e che il lavoratore, in ragione di detta cessazione presenti domanda di indennità di disoccupazione DIS-COLL. In tale caso, qualora si riconoscesse il diritto anche all'indennità DIS-COLL, il soggetto interessato potrebbe ricevere per lo stesso

periodo una duplice tutela contro la disoccupazione involontaria, in ragione della sovrapposizione tra le due prestazioni di disoccupazione (NASpI in forma anticipata e DIS-COLL).

### ***Sovrapposizione delle due prestazioni***

Al fine di evitare che ciò avvenga, nell'ipotesi di rioccupazione con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nel periodo teorico di spettanza di una NASpI erogata in forma anticipata, qualora detto rapporto di collaborazione cessi durante il predetto periodo teorico, il collaboratore può accedere alla prestazione DIS-COLL, ma la stessa potrà essere riconosciuta, qualora ne ricorrano tutti i requisiti legislativamente previsti, per le sole mensilità che non si sovrappongono al periodo teorico di spettanza dell'indennità NASpI.

### ***I casi consentiti***

Nella diversa ipotesi in cui, invece, sempre a seguito di rioccupazione con contratto di collaborazione durante il periodo teorico di spettanza dell'indennità NASpI, il rapporto di collaborazione cessi dopo la fine del periodo teorico di spettanza della NASpI, la prestazione DIS-COLL potrà essere riconosciuta per tutto il periodo di spettanza, non essendovi sovrapposizione tra le due prestazioni di disoccupazione (NASpI anticipata e DIS-COLL) nel medesimo arco temporale.

Allegato n. 1: [INPS - Messaggio n. 4658 del 2019](#)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## **14) ANPAL – Delibera n. 54 del 2019: riduzione Naspi o Dis-Coll – Ecco le regole per presentare il ricorso**

L'ANPAL, con la Delibera n. 54 del 2019, ha reso note le regole per presentare il ricorso contro la riduzione della NASPI o della Dis-Coll, in caso di riduzione. Come è noto, il taglio di queste indennità può essere disposto dal Centro per l'impiego competente e avverso tale provvedimento l'interessato ha la facoltà – entro 30 giorni – di proporre un ricorso da presentare all'ANPAL che ne valuterà la fondatezza tramite un organismo competente. Ed è proprio nella circolare n. 54/2019 che vengono riassunti i criteri cui l'ANPAL si atterrà per decidere sui ricorsi presentati per riduzione Naspi o Dis-Coll. Vediamo nel dettaglio quali sono dunque i criteri adottati nella valutazione dei ricorsi contenuti nella circolare n. 54/2019.

### ***Modalità di convocazione degli utenti da parte del Centro per l'Impiego***

Si considerano valide le convocazioni effettuate con i seguenti mezzi:

- Raccomandata A/R
- PEC, qualora l'utente sia in possesso di una casella di posta elettronica certificata.
- quella concordata dall'utente con l'operatore del Centro per l'Impiego in sede di sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato o in occasione di successivi incontro e di cui sia data evidenza mediante sottoscrizione, da parte dell'utente, di un documento recante gli estremi della convocazione.

Le convocazioni effettuate con altri mezzi (es. posta ordinaria o posta elettronica ordinaria), non fornendo elementi di certezza giuridica relativamente alla avvenuta conoscenza, da parte dell'utente, della convocazione stessa, non può essere posta alla base di un provvedimento sanzionatorio.

### ***Provvedimento sanzionatorio***

Il provvedimento sanzionatorio del Centro per l'Impiego deve contenere l'informativa circa i termini e le modalità per la presentazione di un eventuale ricorso e nello specifico l'informazione circa la possibilità, per l'interessato, di ricorrere al Comitato per i ricorsi di condizionalità entro il termine di trenta giorni, con le modalità previste dalla nota n. 6509 del 29 maggio 2018, o all'autorità giudiziaria competente.

### ***Termini per la presentazione del ricorso***

Il termine per la presentazione del ricorso in caso di provvedimento di riduzione NASPI o Dis-Coll decorre dalla data di notifica del provvedimento sanzionatorio, con le modalità di cui al punto 1. Nel caso in cui il provvedimento non sia stato notificato, ovvero non sia stato notificato con le suddette modalità, il Comitato computerà il termine per la presentazione del ricorso a partire dal giorno in cui il ricorrente sia con ogni certezza venuto a conoscenza del provvedimento medesimo (es. notifica dell'avvenuta applicazione della sanzione da parte dell'INPS). L'avvenuta presentazione del ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio costituisce prova dell'avvenuta conoscenza dello stesso.

### ***Giustificato motivo***

Il giustificato motivo di assenza alle convocazioni o di mancata partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro ricorre nei seguenti casi:

- a) documentato stato di malattia o di infortunio;
- b) servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
- c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- d) citazione in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di comparire da parte del magistrato;
- e) gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
- f) casi di limitazione legale della mobilità personale;
- g) ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest'ultimo.

### ***Offerta di lavoro congrua – giustificato motivo di rifiuto***

Con riferimento all'offerta di lavoro congrua, il giustificato motivo di rifiuto ricorre nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), e) f), di cui sopra e in caso di ogni comprovato impedimento oggettivo o causa di forza maggiore, documentati o certificati, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di accettare l'offerta di lavoro congrua.



### ***Termini di comunicazione del giustificato motivo***

Le ipotesi che giustificano l'assenza alle convocazioni o di mancata partecipazione delle misure di politica attiva del lavoro devono essere comunicate e documentate, di regola, entro la data e ora stabilite per l'appuntamento, e comunque entro e non oltre il giorno successivo alla data prevista.

Qualora l'impedimento – anche in considerazione delle modalità di comunicazione indicate dal Centro per l'Impiego – non consenta all'interessato la comunicazione del giustificato motivo di assenza, la comunicazione andrà resa comunque entro il giorno successivo al venir meno dell'impedimento stesso.

### ***Modalità di comunicazione del giustificato motivo***

La comunicazione del giustificato motivo di assenza va effettuato con le modalità concordate con il Centro per l'Impiego ovvero mediante ogni altra modalità ritenuta idonea a garantire la certezza dell'avvenuto invio della comunicazione.

### ***Informativa agli utenti***

L'utente deve essere messo a conoscenza, tramite opportuna informativa, di quali siano le cause di giustificato motivo di assenza e del termine entro il quale è possibile comunicare lo stesso al Centro per l'Impiego, nonché sulle modalità con cui effettuare le relative comunicazioni.

Allegato n. 2: [ANPAL - Delibera n. 54 del 2019](#)

Allegato n. 3: [ANPAL - Nota n. 6509 del 29 maggio 2018](#)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## 15) Manovra 2020: sommario esame delle principali novità in materia di assunzioni agevolate

Di seguito si provvede ad esporre per sommi capi le novità previste dalla Manovra 2020 relative alle agevolazioni contributive per l'assunzione di lavoratori dipendenti.

Ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, viene riconosciuto, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2020, uno sgravio contributivo del 100% per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, con riferimento alla contribuzione ordinaria dovuta (pari all'1,5%, 3% e 10%, rispettivamente nel primo, nel secondo e terzo anno di contratto, ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo della Legge n. 296/2006), fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo (comma 8).

In riferimento all'esonero strutturale spettante nel caso di giovani di prima assunzione (articolo 1, commi 100 e seguenti della Legge n. 205/2017) il requisito anagrafico del lavoratore da assumere viene esteso a trentacinque anni, per tutte le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2020 (comma 10). Contestualmente, vengono abrogati i commi 1 e 3 dell'articolo 1-bis del Decreto Legge n. 87/2018. Altresì, i riferimenti contenuti all'articolo 1, comma 247, della Legge n. 145/2018, vengono sostituiti da quelli all'esonero strutturale. In sostanza, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, fruisce dell'esonero contributivo previsto per i giovani di prima assunzione (articolo 1, commi 100 e seguenti della Legge n. 205/2017), ma nella misura del 100% ed entro il limite massimo di importo pari a 8.060,00 euro su base annua (comma 10).

Novità anche riguardo all'esonero previsto per l'assunzione di *"giovani eccellenze"*, ovvero per:

- cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;
- cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute. Per tale

beneficio, dal 1° gennaio 2020, si applicano le procedure, le modalità e i controlli previsti per l'esonero strutturale (comma 11). Al fine poi di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla normativa sulle prestazioni di lavoro sportivo, le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo (articoli 3 e 4 della Legge n. 91/1981), possono richiedere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000,00 euro su base annua (comma 181).

Infine, vengono previste nuove ipotesi di esonero del contributo addizionale a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato (articolo 2, commi 28 e 29, della Legge n. 92/2012):

- a partire dal 1° gennaio 2020, per i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019;
- per i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo (articolo 17, Legge 28 gennaio 1994, n. 84) (comma 13).

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## 16) SAN.ARTI.: prestazioni in autogestione

Dal 1° gennaio 2020 sono disponibili le prestazioni in autogestione rimborsate direttamente da SAN.ARTI. ai propri iscritti.

### ***Tickets per Visite Specialistiche, Accertamenti Diagnostici e Pronto Soccorso***

Rimborso fino a 600 € all'anno per tutti i Tickets emessi dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Il rimborso dei tickets è integrale, non viene applicato alcuno scoperto o franchigia. E' possibile richiedere il rimborso dei Tickets fino a un anno dalla data di emissione della fattura.

Solo nel caso in cui fossero state effettuate visite specialistiche o accertamenti diagnostici presso il SSN prima del 1° gennaio 2020 è necessario richiedere il rimborso dei Tickets a UniSalute.

### ***Lenti graduate correttive***

Rimborso per qualsiasi tipo di lenti correttive graduate della vista:

- lenti graduate correttive per occhiali
- lenti a contatto graduate correttive anche del tipo usa e getta.

Il rimborso delle lenti correttive su una singola fattura o scontrino parlante può avvenire fino ad un massimo di 200€, con una franchigia di 50€, ogni 24 mesi. Se presenti più fatture, verrà presa in considerazione quella con l'importo più alto. Sono rimborsabili le fatture o gli scontrini parlanti emessi dal 1° gennaio 2019 fino a un anno dalla data di emissione. È possibile richiedere un nuovo rimborso trascorsi 24 mesi dalla data del tuo documento di spesa, fattura o scontrino parlante.

Nel caso di acquisti multipli, come ad esempio lenti graduate a contatto periodiche o giornaliere usa e getta, oppure occhiali da vista con lenti graduate e lenti a contatto graduate, ti ricordiamo che il rimborso viene erogato su una singola fattura nei limiti del massimale. È possibile presentare una sola fattura o scontrino parlante ogni 24 mesi dalla data del documento di spesa nei limiti di 200 €.

## ***Pacchetto Maternità***

Rimborso fino a 1.300 € per evento (nascita o aborto) nei seguenti casi:

- 4 visite di controllo ostetrico ginecologico, che diventano 6 in caso di gravidanza a rischio certificate;
- ecografie, morfologica e 3D comprese;
- analisi clinico chimiche inerenti alla gravidanza, come ad es. emocromo, glicemia, Bi-test ecc.;
- amniocentesi e villocentesi se hai compiuto 35 anni; prima dei 35 anni te le rimborsiamo solo in caso di malformazioni ereditarie o patologie sospette opportunamente certificate;
- Indennità di parto in caso di ricovero con pernottamento o di parto in casa, con un sottomassimale di 80 € per un massimo di 5 giorni;
- Indennità per ricovero con pernottamento anche in caso di aborto terapeutico o spontaneo con un sottomassimale di 80 € per un massimo di 5 giorni.

È possibile presentare i documenti di spesa relativi al Pacchetto Maternità con data decorrente dal 1° gennaio 2020 e fino a un anno dopo la data evento (nascita o aborto).

## ***PMA: Procreazione Medicalmente Assistita***

Il rimborso è fino a 1.000 € per ogni tentativo, corredato di certificazione medica relativa all'avvenuto trasferimento degli embrioni, o embryo transfer, o dell'inseminazione intrauterina.

È possibile richiedere il rimborso delle spese sostenute come Iscritta o, se sei un Iscritto, le spese sostenute dalla tua coniuge/convivente per:

- a) i trattamenti farmacologici per l'induzione della crescita follicolare multipla e i relativi monitoraggi ecografici
- b) le prestazioni medico-chirurgiche riferite alla tecnica della PMA, prelievo degli ovociti e transfer degli embrioni o embryo transfer.

Sono rimborsabili le fatture o gli scontrini parlanti emessi dal 1° gennaio 2019 fino a un anno dalla data di emissione.

### ***Grave inabilità determinata da invalidità permanente da infortunio sul lavoro o da gravi malattie***

Rimborso fino a 7.000 € a persona una tantum La grave inabilità deve essere causata da infortunio sul lavoro, occorso dal 1° gennaio 2020, con invalidità permanente superiore al 50% come conseguenza diretta dell'infortunio, secondo la tabella di riferimento INAIL oppure da una delle seguenti gravi malattie:

- ictus;
- sclerosi Multipla
- paralisi
- trapianto di cuore, fegato, polmone, rene, midollo spinale o pancreas
- fibrosi cistica
- ischemia delle arterie vertebrali

L'infortunio sul lavoro deve essere accaduto dopo il 1° gennaio 2020 e la grave malattia deve essere stata diagnosticata da struttura pubblica a partire dal 1° gennaio 2020.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## 17) ANPAL: Assegno di ricollocazione per RdC – avviso ai soggetti erogatori

L'ANPAL ha pubblicato, in data 13 gennaio 2020, l'avviso pubblico rivolto ai soggetti erogatori per l'avvio dell'Assegno di ricollocazione per i beneficiari del reddito di cittadinanza. L'avviso attua quanto definito nella delibera del Consiglio di amministrazione ANPAL n. 23/2019.

I soggetti erogatori sono tenuti ad attenersi alle previsioni della delibera, al relativo Avviso pubblico e alle FAQ che saranno pubblicate sul portale Anpal e accessibili anche tramite MyANPAL.

Allegato n. 4: [Avviso pubblico ANPAL](#)

Allegato n. 5: [Delibera del Consiglio di amministrazione ANPAL n. 23/2019](#)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## 18) Assicurazione infortuni domestici: servizi telematici INAIL obbligatori a partire dal 1° gennaio 2020

Con la propria circolare 30 dicembre 2019, n. 37, l'INAIL ha provveduto ad illustrare i servizi telematici relativi all'assicurazione contro gli infortuni domestici, per la prima iscrizione, il rinnovo, l'iscrizione dei soggetti esonerati dal versamento del premio e la cancellazione.

Come noto, a seguito delle recenti modifiche normative (articolo 1, comma 534 della Legge n. 145/2018 e Decreto Ministeriale 13 novembre 2019), è stata ampliata e migliorata la tutela assicurativa delle persone che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell'ambiente domestico, in modo abituale ed esclusivo. Per nucleo familiare deve essere considerata la famiglia anagrafica (ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), ovvero l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune; la famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona. L'ambito domestico, invece, va inteso quale insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato; qualora l'immobile faccia parte di un condominio, l'ambito domestico comprende anche le parti comuni condominiali. Il lavoro domestico si considera svolto in via esclusiva allorché l'assicurato non svolga altra attività che comportino l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale. L'assicurazione è obbligatoria per le persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni (Legge 3 dicembre 1999, n. 493).

L'ampliamento della tutela ha riguardato:

- l'abbassamento al 16% del grado di inabilità permanente, necessario per la costituzione della rendita;
- la corresponsione di una prestazione una tantum di importo pari a euro 300,00, qualora l'inabilità permanente accertata sia compresa tra il 6 e il 15%;
- il riconoscimento dell'assegno per l'assistenza personale continuativa ai titolari di rendita che versano in particolari condizioni menomative.

In relazione a tale ampliamento delle prestazioni, a cui si ha diritto per gli eventi infortunistici avvenuti dal 1° gennaio 2019, l'importo del premio assicurativo decorrente dalla predetta data è stato fissato, a carico dei soggetti obbligati, in misura pari ad euro 24,00 annui, non frazionabili.

All'assicurazione non si applica il principio dell'automaticità delle prestazioni.

Ciò premesso, dal 1° gennaio 2020 sono stati avviati una serie di servizi telematici, tra cui:



- *"Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento"*. Il servizio costituisce la modalità esclusiva con cui i soggetti in possesso dei requisiti assicurativi devono richiedere la prima iscrizione e ottenere l'avviso di pagamento PA per effettuare il versamento del premio e assicurarsi contro gli infortuni domestici. La domanda contiene i dati anagrafici del richiedente e l'autocertificazione della sussistenza dei requisiti assicurativi e la relativa data di decorrenza. Essa deve essere presentata almeno alla data di maturazione dei requisiti. In sede di prima iscrizione, il pagamento del premio è considerato nei termini se effettuato, entro 10 giorni dalla data di maturazione dei requisiti e la copertura assicurativa opera da tale ultima data. Qualora l'utente dichiara nel servizio di aver maturato i requisiti assicurativi a una data precedente a quella del giorno in cui compila e trasmette la domanda di iscrizione, l'avviso di pagamento elaborato dal sistema riporta come data di scadenza del pagamento la data di trasmissione della domanda di iscrizione maggiorata di dieci giorni e l'importo del premio è maggiorato di una somma pari alla metà del premio stesso, se questo è effettuato entro 60 giorni dalla scadenza, ovvero pari all'ammontare del premio stesso, se il pagamento è effettuato oltre tale termine. In caso di domanda tardiva, l'assicurazione decorre dal giorno successivo al pagamento del premio, poiché all'assicurazione contro gli infortuni domestici non si applica il principio dell'automaticità delle prestazioni;
- *"Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva"*. Il servizio è rivolto ai soggetti in possesso dei requisiti assicurativi e dei requisiti reddituali personali e del nucleo familiare che danno diritto all'esonero dal versamento del premio e deve essere utilizzato dagli utenti sia per effettuare la prima iscrizione all'assicurazione, sia per rinnovare l'assicurazione entro il 31 gennaio di ogni anno. Al riguardo, il premio assicurativo è a carico dello Stato per i soggetti titolari di redditi lordi non superiori a 4.648,11 euro annui e appartenenti a un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non sia superiore a 9.296,22 euro annui, con riferimento al secondo anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva;
- *"Invia la richiesta di cancellazione dall'assicurazione"*. Il servizio permette agli utenti di comunicare all'INAIL di non essere più in possesso dei requisiti assicurativi e richiedere quindi la cancellazione dall'assicurazione. Non è necessario trasmettere la richiesta dopo il compimento del 67° anno di età in quanto l'INAIL provvede a cessare automaticamente la posizione assicurativa al 31 dicembre dell'anno.

Per accedere ai servizi l'utente deve essere in possesso delle credenziali di accesso dispositive rilasciate dall'INAIL o dall'INPS per l'utilizzo dei propri servizi telematici, della Carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero delle Credenziali SPID.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## 19) INPS Circolare n. 4 del 13 gennaio 2019: indennizzo per cessazione attività commerciale nel 2017 e 2018

L'INPS ha emanato la Circolare n. 4 del 13 gennaio 2020, con la quale fornisce indicazioni per l'esame delle domande di indennizzo, di cui alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la cessazione definitiva dell'attività commerciale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018. Per effetto della disposizione prevista dall'articolo 11-*ter* del Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128), a partire dal 3 novembre 2019 possono presentare domanda di indennizzo, ai sensi della Legge n. 145/2018 e ss.mm.ii., anche i soggetti che abbiano cessato definitivamente l'attività commerciale dal 1° gennaio 2017, purché, al momento della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 207 del 1996.

Per quanto concerne requisiti, condizioni di accesso, modalità di presentazione della domanda, importo del trattamento ed incompatibilità restano ferme le istruzioni già fornite con la Circolare n. 77 del 24 maggio 2019.

Allegato n. 6: [INPS - Circolare n. 4 del 13 gennaio 2020](#)

Allegato n. 7: [INPS - Circolare n. 77 del 24 maggio 2019](#)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## 20) INPS – Messaggio n. 96 del 13 gennaio 2020: dichiarazione ISEE precompilata – istruzioni

L'INPS ha emanato il Messaggio n. 96 del 13 gennaio 2020 con il quale ha fornito le istruzioni per le modalità di accesso alla DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) precompilata, resa disponibile al cittadino mediante i servizi telematici dell'INPS, ai quali lo stesso può accedere direttamente o, conferendo apposita delega, tramite i CAF.

Allegato n. 8: [INPS – Messaggio n. 96 del 13 gennaio 2020](#)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## 21) UniSalute: nuovo piano sanitario dal 2020

Il Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa per i lavoratori dell'Artigianato (SAN.ARTI.), si riferisce ai lavoratori a tempo indeterminato, agli apprendisti e ai lavoratori con contratto a termine della durata di almeno 12 mesi. La convenzione è operante in caso di malattia e in caso di infortunio per le spese sostenute dall'Iscritto per:

- ricovero in istituto di cura con intervento chirurgico;
- ricovero medico in istituto di cura per patologie di importanza rilevante;
- ricoveri in lungodegenza;
- neonati;
- alta specializzazione;
- visite specialistiche e accertamenti diagnostici;
- trattamenti fisioterapici riabilitativi;
- psicoterapia;
- ausili e protesi;
- prestazioni odontoiatriche particolari;
- implantologia;
- avulsione fino a un massimo di 4 denti;
- cure conservative;
- prevenzione medico guidata;
- prevenzione specifica specialistica;
- assistenza alla non autosufficienza (prestazioni domiciliari per casi di impossibilità alla deambulazione autonoma);
- servizio monitor salute;
- prestazioni a tariffe agevolate.

Per ottenere le prestazioni di cui necessita l'Iscritto può rivolgersi a:

- a) Strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con UniSalute
- b) Strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con UniSalute
- c) Servizio Sanitario Nazionale

### **Ricovero**

#### *Ricovero in istituto di cura con intervento chirurgico*

UniSalute rimborsa per conto di SAN.ARTI. le spese di trasporto dell'Iscritto in ambulanza, con unità coronarica mobile e con aereo/elicottero sanitario all'Istituto di cura, di trasferimento da un Istituto di cura ad un altro e di rientro alla propria abitazione.

Il sottomassimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni corrisponde a € 1.500,00 per persona. Nel caso di day-surgery, UniSalute provvede al pagamento per conto di SAN.ARTI. delle spese per le prestazioni previste ai punti *"Ricovero in Istituto di cura con intervento chirurgico (intendendo per tali quelli contenuti nell'allegato A)"* e *"Trasporto sanitario"* con i relativi limiti in essi indicati. L'Iscritto, qualora non richieda alcun rimborso a UniSalute, né per il ricovero né per altre prestazioni ad esso connesse, avrà diritto a un'indennità di € 100,00 per ogni notte di ricovero per i primi 25 giorni di ricovero, e di € 130,00 per ogni giorno di ricovero a partire dal 26 giorno fino al 100° giorno di ricoveri in lungodegenza.

#### *Ricovero medico in istituto di cura per patologie di importanza rilevante*

UniSalute rimborsa per conto di SAN.ARTI. le spese di trasporto dell'Iscritto in ambulanza, con unità coronarica mobile e con aereo/elicottero sanitario all'Istituto di cura, di trasferimento da un Istituto di cura ad un altro e di rientro alla propria abitazione. Il sottomassimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni corrisponde a € 1.500,00 per persona. Nel caso di day-hospital, UniSalute provvede al pagamento per conto di SAN.ARTI. delle spese per le prestazioni previste ai punti *"Ricovero medico in istituto di cura per patologie di importanza rilevante"* e *"Trasporto sanitario"* con i relativi limiti in essi indicati. La garanzia non è operante per le visite specialistiche, le analisi cliniche e gli esami strumentali effettuati a soli fini diagnostici. L'Iscritto, qualora non richieda alcun rimborso a UniSalute, né per il ricovero né per altre prestazioni ad esso connesse, avrà diritto a un'indennità di € 40,00 per ogni notte di ricovero fino al 100° giorno di ricovero. Trascorsi i 25 giorni del periodo di acuzie per ricovero indennizzabile, UniSalute, per i 30 giorni successivi, garantisce il protrarsi del ricovero a seguito di complicanza dell'evento acuto, avvenuto successivamente alla data di effetto della copertura, presso strutture di lungodegenza.

UniSalute provvede al pagamento per conto di SAN.ARTI. delle spese per le prestazioni previste ai punti *"Ricovero in Istituto di cura con intervento chirurgico"* e *"Trasporto sanitario"* con i relativi limiti in essi indicati o *"Ricovero medico in istituto di cura per patologie di importanza rilevante"* e *"Trasporto sanitario"* con i relativi limiti in essi indicati. Il massimale annuo assicurato per il complesso delle garanzie suindicate corrisponde a € 120.000,00 per persona. UniSalute provvede al pagamento per conto di SAN.ARTI. delle spese per interventi effettuati nei primi tre anni di vita del neonato per la correzione di malformazioni congenite (diagnosticate nel primo anno di vita), comprese le visite, gli accertamenti diagnostici pre e post intervento, nonché la retta di vitto e di pernottamento dell'accompagnatore nell'istituto di cura o in una struttura alberghiera per

il periodo del ricovero. Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate corrisponde a € 25.000,00 per neonato.

## ***Specialistica***

### *Alta specialistica*

UniSalute provvede al pagamento per conto di SAN.ARTI. delle spese per le prestazioni extraospedaliere. Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate corrisponde a € 10.000,00 per persona. Per le prestazioni di endoscopia operativa, è previsto un sottomassimale annuo di € 2.000,00 per persona.

### *Visite specialistiche ed accertamenti diagnostici*

UniSalute provvede al pagamento per conto di SAN.ARTI. delle spese per visite specialistiche e accertamenti diagnostici conseguenti a malattia o a infortunio con l'esclusione delle visite odontoiatriche e ortodontiche. Per l'attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che ha reso necessaria la prestazione stessa.

Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate corrisponde a € 1.500,00 per persona.

### *Trattamenti fisioterapici riabilitativi*

UniSalute provvede al pagamento per conto di SAN.ARTI. delle spese per i trattamenti fisioterapici, esclusivamente a fini riabilitativi, sempreché siano prescritti da medico "di base" o da specialista la cui specializzazione sia inerente alla patologia denunciata e siano effettuate da personale medico o paramedico abilitato in terapia della riabilitazione il cui titolo dovrà essere comprovato dal documento di spesa, curativi e riabilitativi. Non rientrano in copertura le prestazioni effettuate presso palestre, club ginnico-sportivi, studi estetici, alberghi salute, medical hotel, centri benessere anche se con annesso centro medico. Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate corrisponde a € 600,00 per persona.

### *Psicoterapia*

UniSalute provvede al pagamento per conto di SAN.ARTI. delle spese per sedute di psicoterapia effettuate da parte di soggetti abilitati all'attività di psicoterapeuta secondo la legge vigente (iscritti all'albo degli psicoterapeuti). Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate corrisponde a € 750,00 per persona.

### *Ausili e protesi*

UniSalute rimborsa per conto di SAN.ARTI. le spese una sola volta per periodo contrattuale, e per una sola delle voci che rientrano nell'ausilio o protesi, richiesto dal medico specialista del campo. La fattura deve essere emessa da fornitore autorizzato.

Il massimale per l'intera durata contrattuale per il complesso delle prestazioni suindicate corrisponde a € 250,00 per persona.

### **Odontoiatria**

#### *Prestazioni odontoiatriche particolari*

UniSalute provvede al pagamento per conto di SAN.ARTI. del "*pacchetto*" di prestazioni odontoiatriche particolari. Nel caso in cui l'Iscritto si rivolga a strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate, UniSalute rimborsa per conto di SAN.ARTI. integralmente i ticket sanitari a suo carico.

### **Implantologia**

UniSalute provvede al pagamento per conto di SAN.ARTI. delle spese per le prestazioni di implantologia. Viene previsto un massimale di € 800,00 per impianto fino a un massimo di 4 impianti per anno.

#### *Avulsione fino ad un massimo di 4 denti*

UniSalute provvede al pagamento per conto di SAN.ARTI. delle spese per le prestazioni di avulsione (estrazione) fino a un massimo di 4 denti l'anno.

### *Cure conservative*

UniSalute provvede al pagamento per conto di SAN.ARTI. delle spese per le cure odontoiatriche conservative (es: otturazioni, devitalizzazioni, ricostruzioni eccetera). Il massimale annuo assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate corrisponde a € 250,00 per persona.

### **Prevenzione**

#### *Prevenzione medico guidata*

UniSalute provvede al pagamento per conto di SAN.ARTI. delle prestazioni effettuate una volta ogni due anni previa prenotazione, nate per monitorare l'eventuale esistenza di stati patologici, ancorché non ancora conclamati.

#### *Prevenzione specifica specialistica*

UniSalute provvede al pagamento per conto di SAN.ARTI. delle prestazioni, nate per monitorare l'eventuale esistenza di stati patologici, effettuate una volta all'anno previa prenotazione.

#### *Prevenzione cardiovascolare*

Nel solo caso in cui non siano presenti strutture convenzionate, entro un raggio di 30 km dalla residenza e/o domicilio dell'Iscritto, lo stesso potrà avvalersi di strutture non convenzionate. Le spese sostenute vengono rimborsate senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia entro il massimale di € 170,00.

#### *Prevenzione oncologica*

Nel solo caso in cui non siano presenti strutture convenzionate, entro un raggio di 30 km dalla residenza e/o domicilio dell'Iscritto, lo stesso potrà avvalersi di strutture non convenzionate. Le spese sostenute vengono rimborsate senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia entro il massimale di € 140,00.



### *Prevenzione dermatologica*

Nel solo caso in cui non siano presenti strutture convenzionate, entro un raggio di 30 km dalla residenza e/o domicilio dell'Iscritto, lo stesso potrà avvalersi di strutture non convenzionate. Le spese sostenute vengono rimborsate senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia entro il massimale di € 80,00.

### *Assistenza alla non autosufficienza*

In caso di non autosufficienza intervenuta durante l'operatività della convenzione, UniSalute garantisce i servizi di assistenza grazie alla figura di un case manager, infermiere specializzato nella gestione della non autosufficienza. Nel caso in cui l'Iscritto si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, UniSalute rimborsa integralmente per conto di SAN.ARTI. i tickets sanitari a carico dell'Iscritto. Le spese vengono liquidate entro la somma garantita di € 500,00 al mese per un massimo di 12 mesi una tantum per l'intera durata contrattuale.

### *Prestazioni di assistenza*

Si tratta di un servizio di monitoraggio a distanza dei valori clinici in caso di malattie croniche quali diabete, ipertensione e broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) rivolto agli Iscritti con età maggiore o uguale a 50 anni.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## 22) Fondo FASIE: è stato pubblicato il nuovo Regolamento

Previsto un nuovo Regolamento del Fondo di FASIE, per le aziende che applicano il CCNL *"Energia e Petrolio"*, *"Gas e Acqua"*, *"Industrie Ceramiche"*, *"Vetro e Lampade"* e *"Miniere"*.

In base al nuovo Regolamento, a partire dall'1° gennaio 2020, possono presentare domanda di iscrizione al FASIE, tutti lavoratori, assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato con durata non inferiore ad un anno e quelli in forza all'estero, a cui si applica il CCNL *"Energia e Petrolio"*, *"Gas e Acqua"*, *"Industrie Ceramiche"* e *"Vetro e Lampade"*, e ora anche il CCNL *"Attività Minerarie"*.

La misura e modalità di versamento del contributo per i lavoratori iscritti, ai sensi dell'Articolo 3 dello Statuto, è definita in base agli accordi collettivi nazionali stipulati dalle OO.SS. è comunicata alle Aziende dal FASIE attraverso le *"Circolari Operative"*, nelle quali è definita anche la modalità del versamento del contributo da parte delle Aziende stesse.

La quota a carico del lavoratore e dei suoi familiari/conviventi è trattenuta mensilmente sul cedolino da parte del datore di lavoro a far data dal mese di iscrizione, in quota di un dodicesimo delle misure di contribuzione.

L'iscrizione al FASIE impegna ai versamenti contributivi per l'intero anno solare in corso; in caso di uscita che avvenga per qualsiasi motivo durante l'anno l'iscritto è tenuto al pagamento di tutte le quote fino al termine dell'anno. L'iscrizione al FASIE si intende tacitamente rinnovata di anno in anno. Il versamento comprende la quota a carico del lavoratore iscritto, nonché il contributo per i familiari.

Per i proscrittori volontari, il versamento della quota annuale per sé e per i familiari iscritti riferita all'anno in corso, deve essere effettuato in un'unica rata, non più entro il 15 dicembre di ogni anno ma entro il 31 Gennaio di ogni anno.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## 23) Fondo mètaSalute: definita la nuova modalità d'iscrizione dei familiari

A partire dal 13 del mese di gennaio 2020 è stata resa disponibile una nuova procedura per l'inserimento e/o la variazione del nucleo familiare del lavoratore dipendente iscritto in forma gratuita al Fondo mètaSalute.

Per l'iscrizione di un nuovo familiare fiscalmente a carico e per ogni modifica al nucleo familiare già iscritto al Fondo sanitario per i lavoratori metalmeccanici (mètaSalute), sarà richiesta al lavoratore caponucleo la trasmissione, tramite la nuova procedura guidata, di alcuni documenti probatori del diritto del nucleo dichiarato come "*fiscalmente a carico*" a beneficiare gratuitamente dell'assistenza sanitaria fornita da mètaSalute (es. CU del lavoratore, stato di famiglia, ecc.).

Il corretto caricamento in piattaforma della documentazione necessaria ad attestare il diritto all'iscrizione gratuita consentirà la generazione di un'autocertificazione che il lavoratore caponucleo dovrà firmare digitalmente a conclusione della procedura. La firma digitale sarà eseguita tramite codice OTP trasmesso dal Fondo sul numero cellulare presente in anagrafica e preventivamente validato dal lavoratore stesso.

L'autocertificazione generata dal sistema varrà come dichiarazione attestante lo status dei familiari per cui è richiesta l'iscrizione gratuita e prevederà l'impegno del lavoratore stesso a comunicare tempestivamente al Fondo l'eventuale perdita dei requisiti che consentono l'iscrizione gratuita.

Laddove l'iscrizione gratuita sia vincolata a requisiti reddituali, la valutazione del lavoratore sul raggiungimento o meno della soglia reddituale annua consentita deve far riferimento al reddito in corso al momento dell'iscrizione. Ai sensi dell'articolo 3.3 del Regolamento del Fondo mètaSalute, la valutazione del requisito reddituale per l'iscrizione gratuita al Fondo interessa i seguenti soggetti:

- i componenti fiscalmente a carico del nucleo familiare. Tali soggetti sono considerati "*fiscalmente a carico*" del lavoratore iscritto in caso di reddito complessivo annuo non superiore ad € 2.840,51 per l'anno in corso al momento dell'iscrizione;
- i conviventi di fatto con analoghe suddette condizioni reddituali dei familiari. Non rientrano, quindi, in questa categoria: nipoti, sorelle, fratelli, suoceri, genitori, ecc...È altresì consentita l'iscrizione gratuita, svincolata dai requisiti reddituali;
- ai figli non fiscalmente a carico purché conviventi;
- ai figli non fiscalmente a carico non conviventi sino ai 30 anni di età che siano regolarmente iscritti ad Università aventi sede in province diverse rispetto a quella di residenza del genitore titolare iscritto.

In caso di superamento in corso d'anno delle soglie reddituali dei familiari o dei conviventi di fatto precedentemente iscritti gratuitamente il lavoratore caponucleo dovrà tempestivamente modificare nella propria Area Riservata le posizioni dei familiari.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## 24) INAIL: autoliquidazione 2019/2020 – Istruzioni operative

L'INAIL ha pubblicato le istruzioni operative del 13 gennaio 2020, con le quale fornisce le istruzioni relative all'autoliquidazione 2019/2020, con particolare riferimento alle riduzioni contributive. Inoltre, riepiloga le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

Allegato n. 9: [INAIL - Istruzioni operative del 13 gennaio 2020](#)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## **25) INPS: eventi sismici 2016/2017 – Modalità di versamento dei contributi sospesi**

L'INPS ha emanato il Messaggio n. 78 del 13 gennaio 2020, con il quale fornisce le istruzioni per le modalità di versamento dei contributi sospesi nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.

Allegato n. 10: [INPS - Messaggio n. 78 del 13 gennaio 2020](#)

Allegato n. 11: [INPS – Messaggio n. 125 del 15 gennaio 2020 \(integrazione\)](#)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## 26) EBM SALUTE: copertura sanitaria per i familiari non fiscalmente a carico

L'EBM Salute, il Fondo di assistenza sanitaria integrativa del settore della Metalmeccanica PMI, ha previsto, anche per il 2020, la possibilità di estendere la copertura sanitaria integrativa, con il medesimo piano sanitario, anche al proprio nucleo familiare NON fiscalmente a carico. Sono inclusi:

- il coniuge, compreso il convivente di fatto (di cui alla Legge n. 76/2016);
- i figli risultanti dallo stato di famiglia.

I premi annui per i familiari, per la copertura dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, sono:

- a) € 150 per il coniuge o convivente;
- b) € 150 per ogni figlio.

Per estendere la polizza ai propri familiari è necessario collegarsi al portale di adesione, cliccare sul box Adesioni e, dopo aver inserito i dati del titolare, scorrere verso il basso e compilare la sezione *"Inserimento dati anagrafici dei familiari - Non fiscalmente a carico"*. Procedere quindi seguendo le istruzioni per il pagamento tramite bonifico. Le adesioni termineranno il 3 febbraio 2020.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## 27) Commercio Anpit - Cisl: rinnovato il CCNL

È stato sottoscritto, il 17 dicembre 2019, tra l'ANPIT, la CIDEA, la CONFIMPRENDITORI, l'UNICA, la CISA Terziario, CIU, il rinnovo del CCNL "Commercio". Le previsioni di cui all'accordo in parola integrano a tutti gli effetti il CCNL "Commercio" del 28 dicembre 2016 che è così contrattualmente rinnovato per il triennio che va dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022.

Il nuovo accordo inserisce una nuova sezione applicabile ai Dirigenti, i quali rientrano a partire dal 1° gennaio 2020 nella sfera di applicazione. La Paga Base Nazionale Conglobale Mensile in vigore dal 1° gennaio 2020 (già comprensiva dell'Ex Indennità di Contingenza ed Ex EDR) è la seguente:

Livello	P.B.N.G.M. all'1/1/2020	P.B.N.C.M. all'1/1/2021	P.B.N.G.M.all'1/1/2022
Dirigente	3.971,09	4.007,49	4.043,89
Quadro	2.512,39	2.561,57	2.610,76
A1 (ex A)	2.198,48	2.265,75	2.333,02
A2 (ex B1)	1.934,81	2.006,15	2.077,50
B1 (ex B2)	1.743,08	1.804,75	1.866,41
B2 (ex B3)	1.554,77	1.599,50	1.644,22
C1 (ex C)	1.410,12	1.449,40	1.488,69
C2 (ex D1)	1.290,84	1.328,66	1.366,48
D1 (ex D2)	1.178,45	1.200,25	1.222,06
D2 (ex E)	1.090,96	1.100,96	1.110,96
Op. 1° Cat.	1.664,65	1.687,33	1.710,01



Op, 2° Cat*	1.466,48	1.486,46	1.506,44
Op. 3° Cat,	1.327,76	1.345,85	1.363,94

**Elemento Perequativo Mensile Regionale dall'1/1/2020**

Liv. (*)	Lomb.	Liguria	Trentino AA	Lazio	Toscana
Dirigente	273	258	258	251	244
Q	176	167	167	162	157
A1 (ex A)	158	149	149	145	141
A2 (ex B1)	140	133	133	129	L25
B1 (ex B2) e Op. 1 Cat.	126	119	119	116	113
B2 (ex B3) e Op. 2 Cat.	111	105	105	102	99
C1 (ex C) e Op. 3 Cat.	101	95	95	92	90
C2 (ex D1)	92	87	87	85	82
D1 (ex D2)	83	78	78	76	74
D2 (ex E)	75	71	71	69	67

Liv. (*)	Emilia Romagna	Friuli Ven. Giulia	Umbria	Valle d'Aosta	Piemonte	Veneto	Marche
Dirigente	226	211	200	200	189	153	113
Q	146	136	129	129	122	99	73

A1 (ex A)	130	122	116	H6	109	88	65
A2 (ex B1)	116	108	103	103	97	79	58
B1 (ex B2) e Op. 1 Cat.	104	97	92	92	87	71	52
B2 (ex B3) e Op. 2 Cat.	92	86	81	81	77	62	46
C1 (ex C) e Op. 3 Cat.	83	78	74	74	70	56	42
C2 (ex D1)	76	71	68	68	64	52	38
D1 (ex D2)	68	64	61	61	57	46	34
D2 (ex E)	62	58	55	55	52	42	31

<b>Liv. (*)</b>	<b>Emilia Romagna</b>	<b>Friuli Ven. Giulia</b>	<b>Umbria</b>	<b>Valle d'Aosta</b>	<b>Piemonte</b>	<b>Veneto</b>	<b>Marche</b>
Dirigente	226	211	200	200	189	153	113
Q	146	136	129	129	122	99	73
A1 (ex A)	130	122	116	H6	109	88	65
A2 (ex B1)	116	108	103	103	97	79	58
B1 (ex B2) e Op. 1 Cat.	104	97	92	92	87	71	52
B2 (ex B3) e Op. 2 Cat.	92	86	81	81	77	62	46
C1 (ex C) e Op. 3 Cat.	83	78	74	74	70	56	42
C2 (ex D1)	76	71	68	68	64	52	38
D1 (ex D2)	68	64	61	61	57	46	34

D2 (ex E)	62	58	55	55	52	42	31
-----------	----	----	----	----	----	----	----

### Indennità di Mancata Contrattazione

#### Lavoratori ad esclusione degli Intermittenti

Nuovi Par.	Livello	Valore Mensile I.M.C. dall'1/1/2020
364	Dirigente	222
235	Q	143
210	A1 (ex A)	128
187	A3 (ex B1)	114
168	B1 (ex B2) Op. 1 Cat.	102
148	B2 (ex B3) Op. 2 Cat.	90
134	C1 (ex C) Op. 3 Cat,	82
123	C2 (ex D1)	75
110	D1 (ex D2)	67
100	D2 (ex E)	61

#### Lavoratori Intermittenti

Livello	Valore Orario LM.C. dall'1/1/2020
Dirigente	1,2835
Q	0,8286

À1 (ex A)	0,7405
A2 (ex B1)	0,6594
B1 (ex B2) e Op, 1 Cat.	0,5924
B2 (ex B3) e Op, 2 Cat.	0,5218
C1 (ex C) e Op. 3 Cat.	0,4725
C2 (ex D1)	0,4337
D1 (ex D2)	0,3879
D2 (ex E)	0,3526

**Aumenti periodici d'anzianità in vigore dall'1/1/2020**

<b>Livello</b>	<b>Importo del singolo scatto</b>
Dirigente	72,80
Q	47,00
A1 (ex A)	42,00
A2 (ex B1)	37,40
B1 (exB2) Op. 1 Cat.	33,60
B2 (ex B3) Op. 2 Cat.	29,60
C1 (ex C) Op. 3 Cat.	26,80
C2 (ex D1)	24,60

D1 (ex D2)	22,00
D2 (ex E)	20,00

### ***Nuovo Welfare Contrattuale***

Le Parti, riconoscendo l'importanza e la convenienza per i Lavoratori alle prestazioni di Welfare concordano i seguenti valori di Welfare Contrattuale, suddivisi per anno integralmente lavorato:

Periodo	Importo Categoria: Impiegati e Operai €	Importo Categoria: Quadri €	Importo Categoria: Dirigenti €
Dicembre 2020	100	300	600
Dicembre 2021	150	450	900
Dicembre 2022	200	600	1.200

Tale Welfare Contrattuale sarà a disposizione di tutti i Lavoratori in forza, che abbiano superato il Patto di prova, nel mese di riconoscimento (1° versamento: dicembre 2020; 2° versamento: dicembre 2021; 3° versamento: dicembre 2022). Il Welfare Contrattuale dovrà considerarsi distinto e non assorbibile rispetto alle prestazioni di Welfare Aziendale, fruito in sostituzione del Premio di Risultato e saranno in aggiunta agli eventuali benefici di analoga natura che già fossero presenti in Azienda.

### ***Periodo di preavviso***

Livelli	Fino a 5 anni d'anzianità	Da 5 fino a 10 anni d'anzianità	Oltre a 10 anni d'anzianità
Dirigenti	180 giorni	24-0 giorni	270 giorni

Quadro	120 giorni	150 giorni	180 giorni
A1	90 giorni	120 giorni	150 giorni
A2	75 giorni	90 giorni	105 giorni
B1, B2 Op. di Vendita di 1° e 2° Cat.	45 giorni	60 giorni	75 giorni
C1, C2 Op. di Vendita di 3° Cat.	30 giorni	45 giorni	60 giorni
D1, D2 e Lavoratori discontinui	15 giorni	20 giorni	30 giorni

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## 28) INPS: Quota 100 – istruzioni per la dichiarazione reddituale

L'INPS ha emanato il Messaggio n. 54 del 9 gennaio 2020, con il quale chiarisce che i soggetti già titolari di pensione Quota 100 devono dichiarare l'assenza di redditi, compilando il modulo **AP139**, solo nel caso in cui nell'anno precedente abbiano percepito redditi incumulabili che hanno dato luogo alla sospensione della pensione.

Allegato n. 12: [INPS - Messaggio n. 54 del 9 gennaio 2020](#)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

## **29) Suprema Corte di Cassazione – Ordinanza 7 gennaio 2020, n. 115: pagamenti tramite assegni, la prova dell'imputazione alla retribuzione compete al datore di lavoro**

Il caso in rassegna trova origine nella sentenza di una Corte d'appello territoriale che, riformando la sentenza di primo grado, aveva condannato un datore di lavoro al pagamento, in favore di un ex dipendente, di una certa somma a titolo di retribuzione corrente, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione.

Avverso tale sentenza, la società aveva proposto ricorso in Cassazione, lamentando che la Corte di merito avesse omesso l'esame in ordine ad un fatto controverso e decisivo, quale l'esistenza di un unico credito della lavoratrice nei confronti della società datrice. Di qui, sarebbe stato inconferente il richiamo al principio di diritto posto a base della sentenza impugnata, di per sé corretto, per cui l'onere di imputazione di un pagamento ricevuto con assegno bancario (titolo astratto, la cui emissione si presume giustificata dall'esistenza di un sottostante rapporto fondamentale) ad un titolo diverso dall'estinzione del credito azionato, va attribuito alla parte creditrice. Altresì, il titolo di credito non era postdatato, siccome pervenuto nella disponibilità del datore di lavoro dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Per la Suprema Corte il ricorso è inammissibile. Nel corso del dibattito processuale tra le parti, infatti, erano emersi la pluralità di crediti della lavoratrice asseritamente non estinti e, in particolare, l'adeguatezza della prova del pagamento di quello oggetto di causa, sulla base di un titolo di credito. Dunque, appare evidente che la dedotta esistenza di un unico credito (da ritenere estinto) non può configurare alcun fatto storico, deducibile come decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, il cui esame sia stato omesso (articolo 360, comma 1, n. 5 Codice di procedura civile).

Piuttosto, effettivo oggetto della doglianza può essere la corretta ripartizione del relativo onere di imputazione del pagamento.

Al riguardo, si specifica che spetta al datore di lavoro, il quale non possa provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria, anche data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, l'onere di provare rigorosamente i relativi pagamenti eseguiti in riferimento ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione (Corte di Cassazione, sentenza n. 13 aprile 1992, n. 4512).

Tuttavia, deve essere pure ribadito il principio secondo cui, quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea



all'estinzione del medesimo, spetti al creditore, che sostenga l'imputazione del pagamento all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare l'esistenza di quest'ultimo, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione.

Ma il suddetto principio non può trovare applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di più assegni, atteso che, implicando essa la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l'onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni (Corte di Cassazione, sentenza 18 febbraio 2016, n. 3194). Soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Dunque, esplicitamente, quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare e l'astrattezza della causa, l'onere probatorio è posto in capo al datore di lavoro/debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i debiti azionati, ove ciò sia contestato dal lavoratore/creditore.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

### **30) Suprema Corte di Cassazione – Sentenza n. 32/2020: la natura previdenziale dell'obbligazione assunta dal Fondo di garanzia rende inapplicabile la disciplina delle obbligazioni in solido e dunque il termine di prescrizione di un anno del diritto alla prestazione non resta interrotto nei confronti del Fondo durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro**

La Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile, il ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva rigettato la domanda del lavoratore tesa alla condanna dell'INPS al pagamento di crediti di lavoro diversi dal T.F.R. a carico del Fondo di garanzia costituito presso l'Istituto, oltre rivalutazione ed interessi legali sulle somme rivalutate.

Il Tribunale si era conformato alla giurisprudenza di legittimità che afferma che in caso di insolvenza del datore di lavoro, il diritto del lavoratore ad ottenere dall'INPS il pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale distinta rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro e, dunque, la domanda di insinuazione al passivo del fallimento non interrompe la prescrizione nei confronti del fondo di garanzia che si prescrive con il decorso del termine di un anno da quando il credito è divenuto esigibile.

Per la cassazione della suddetta sentenza del Tribunale di Torino ricorre il lavoratore formulando due motivi; inoltre, il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte di appello sulla base degli stessi motivi.

Con il primo motivo di ricorso contro la sentenza di primo grado, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per omissione di pronuncia in ordine alla specifica doglianza fatta valere incentrata sulla violazione da parte dell'INPS della previsione del punto 4.5. della circolare n. 74 del 15 luglio 2008, secondo cui la domanda di attivazione del Fondo di garanzia per la liquidazione dei crediti di lavoro si prescrive in un anno dalla chiusura della procedura concorsuale.

Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'articolo 152 disp. att. c.p.c. in ragione del fatto che la sentenza aveva condannato il ricorrente al pagamento delle spese sebbene fosse stata depositata la dichiarazione necessaria ai fini dell'esonero. I medesimi motivi sono stati articolati avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Torino.

Il primo motivo di ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Torino è infondato. La Cassazione infatti ha ribadito che *"le circolari dell'INPS non possono derogare alle*

*disposizioni di legge e neanche possono influire nell'interpretazione delle medesime disposizioni, e ciò anche se si tratti di atti del tipo c.d. normativo, che restano comunque atti di rilevanza interna all'organizzazione dell'ente" (cfr. Cassazione 26 maggio 2005 n. 11094).*

Secondo la Corte di Cassazione (Cassazione n. 26819 del 2016, n. 16617 del 2011, n. 8265 del 2010, Cassazione n. 27917 del 19 dicembre 2005), nel caso in cui si controverta di crediti di cui al d.lgs. n. 80 del 1992, articolo 2, comma 1 - vale a dire *"crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono"* - il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione delle somme a carico dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro; restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale, il diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale; formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non soddisfacente dell'esecuzione forzata).

Il Fondo di garanzia costituisce una forma di assicurazione sociale obbligatoria, con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro, con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in presenza dei sopra ricordati presupposti previsti dalla legge.

In sostanza il Fondo di garanzia è istituito presso l'INPS con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del Codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Il finanziamento avviene mediante contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro.

Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata.

La prescrizione del diritto alla prestazione decorre, ai sensi dell'articolo 2935 del Codice civile, dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della

domanda all'INPS (cfr. sentenza 26 febbraio 2004, n. 3939). La natura previdenziale dell'obbligazione assunta dal Fondo rende inapplicabile la disciplina delle obbligazioni in solido e dunque il termine di prescrizione di un anno non resta interrotto nei confronti del Fondo durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro (cfr. al riguardo Cassazione 10.5.2016 n. 9495, 13 ottobre 2015, nn. 20547 e 20548, 9 giugno 2014 n. 12971, 9 settembre 2013, n. 20675, 8 maggio 2013, n. 10875, 23 luglio 2012, n. 12852).

Nel caso di specie, il ricorrente, a fronte di uno stato passivo dichiarato esecutivo in data 25.5.2004, ha presentato domanda all'I.N.P.S. in data 4 ottobre 2010 (ricorso giudiziario poi del 20.7.2012) quando il termine annuale di prescrizione dei crediti azionati era da ritenere ormai spirato, non essendo intervenuti altri atti interruttivi.

La censura formulata nel primo motivo di ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Torino è dunque infondata e deve essere rigettata.

È fondato, invece, il motivo di ricorso che investe la condanna, contenuta nella sentenza del Tribunale, al pagamento delle spese del giudizio. Il Tribunale, infatti, in violazione del disposto dell'articolo 152 disp. att.c.p.c. non ha tenuto conto della dichiarazione depositata in atti ai fini dell'esonero dal pagamento delle spese di lite. In tali limiti deve essere riformata la sentenza di primo grado e, consequenzialmente ex articolo 336, comma 2 del Codice di procedura civile; l'ordinanza della Corte di appello.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)